



Associazione Intercomunale Reno - Galliera

Comuni di

*Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale*

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

REDAZIONE:

Arch. Piero Vignali
Geom. Ivano Venturini
(Sviluppo Comune Srl)

D.ssa Nara Berti
Associazione Intercomunale
Reno-Galliera

Allegato: delibera consiliare n° 10 del 29 gennaio 2007



CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Art. 2 - DEFINIZIONI	4
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3.1 - Attività soggette a disciplina autorizzatoria.....	5
3.2 - Attività non soggette ad alcuna autorizzazione	5
Art. 4 – AUTORIZZAZIONE PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	6
Art. 5 – VENDITA DI QUOTIDIANI PA PARTE DI LIBRERIE, RIVENDITE DI TABACCHI, BAR E RISTORANTI.....	6
CAPO II.....	7
NORME SUL PROCEDIMENTO	7
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE	7
6.1 - Contenuto e caratteristiche dell'autorizzazione	7
6.2 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione.....	7
6.3 Documenti a corredo della domanda.....	8
6.4 . Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	8
6.4.1 - Comunicazione di avvio del procedimento	8
6.4.2 - Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare.....	9
6.4.3 - Sospensione di termini del procedimento	9
6.4.4 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.....	10
6.4.5 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli.....	10
6.4.6 - Termine di conclusione del procedimento	10
6.5 - Durata delle autorizzazioni	11
6.6 – Disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione di diritto.....	11
6.7 - Domande concorrenti per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi.....	11
6.8 - Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita esclusivi e non esclusivi.....	12
Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	12
7.1 – Subingressi	13
7.2 - Trasferimenti per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi	13
7.3 - Distributori automatici	13
7.4 - Edicole su suolo pubblico	14
7.5 – Superficie di vendita	14
7.6 - Modalità di vendita.....	14

7.7 – Orari.....	14
7.8 - Sanzioni.....	14
CAPO V	15
NORME FINALI	15
Art. 8 - NORMA DI RINVIO	15
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Legge 5 agosto 1981 n° 416 (*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*),
- b) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n° 59*);
- c) Legge 13 aprile 1999 n° 108 *Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica*);
- d) Decreto legislativo 24 aprile 2001 n° 170 (*Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n° 108*;
- e) Deliberazione Consiglio Regionale 8 maggio 2002 n° 354 (*Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica*).

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Punti di vendita esclusivi: si intendono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

In particolare rientra fra i punti di vendita esclusivi la vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste, qualora l'attività avvenga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.

2. Punti di vendita non esclusivi: si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, vale a dire in abbinamento con le attività espressamente previste dall'art 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, oppure quotidiani e periodici.

In particolare possono essere autorizzate all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
3. Ambiti territoriali: minima unità territoriale a livello urbanistico o territoriale, nelle quali vengono definiti particolari caratteristiche e vocazioni che possono determinare specifiche possibilità insediative di punti di vendita.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 - Attività soggette a disciplina autorizzatoria

1. Sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 170/2001, i punti di vendita esclusivi e non esclusivi citati al punto precedente, così come definiti al precedente articolo 2.

3.2 - Attività non soggette ad alcuna autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 170/2001, per le seguenti attività:
- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONE PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

I nuovi punti di vendita non esclusivi possono essere autorizzati esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività prevalenti:¹

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500;
- c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f), e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
- e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120;
- f) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 5 – VENDITA DI QUOTIDIANI DA PARTE DI LIBRERIE, RIVENDITE DI TABACCHI, BAR E RISTORANTI

Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa la vendita dei quotidiani da parte di librerie, rivendite di tabacchi, bar e ristoranti, a condizione che i quotidiani provengano esclusivamente da un rivenditore già titolare del punto di vendita autorizzato.

Il titolare del punto vendita autorizzato può fornire quotidiani ad un solo esercizio commerciale della predetta tipologia.

La responsabilità gestionale rimane in capo al titolare della rivendita di quotidiani, il quale ha l'obbligo di sottoscrivere preventivamente apposito contratto con il titolare dell'esercizio commerciale e di darne immediata comunicazione al Comune.

La predetta comunicazione, con l'indicazione degli estremi del contratto, costituisce autorizzazione alla vendita dei quotidiani.

¹ Cfr. art. 2, comma 3 D.Lgs. 170/2001

CAPO II

NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE

6.1 - Contenuto e caratteristiche dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici dovrà contenere i seguenti elementi:
 - titolare dell'autorizzazione;
 - localizzazione dell'attività (indirizzo e località);
 - tipologia di vendita (esclusiva o non esclusiva);
 - per i punti non esclusivi, l'indicazione della tipologia di attività principale cui il punto vendita è riferito;
 - validità dell'autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, il possesso dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma **esclusiva** abilita, di diritto, anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all'art.5, comma 1, del decreto legislativo 1998, n. 114, limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 170/01, l'attività di rivendita di quotidiani e periodici per i punti di vendita in forma **non esclusiva** di cui al presente piano è soggetta ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato per²:
 - a) soli quotidiani;
 - b) soli periodici;
 - c) quotidiani e periodici.

6.2 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

Non possono esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione coloro:³

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

² (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 386/2005, la quale ha ritenuto che l'"ovvero" utilizzato all'art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 170/2001, debba intendersi come "e" in modo da consentire la vendita, nei punti non esclusivi, anche di entrambi i prodotti editoriali)

³ Cfr. art. 5, 2° comma, D.lgs. 114/1998

- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

6.3 Documenti a corredo della domanda

La domanda di autorizzazione per nuovi punti di vendita, per trasferimenti ed ampliamenti, redatta su carta legale, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- estratto di mappa della parte di territorio comunale in cui si chiede di attivare la nuova attività;
- pianta dei locali di vendita e di servizio in scala 1:100 o superiore;
- prova della disponibilità dei locali;
- richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per i chioschi o disponibilità del suolo privato.

6.4 . Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

6.4.1 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, accertata la completezza documentale e la procedibilità dell'istanza, entro 10 giorni dal suo ricevimento, comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7/8/1990 n° 241.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - d) la persona responsabile del procedimento;
 - e) la data di presentazione dell'istanza;
 - f) la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione;
 - g) l'unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti ed assumere informazioni relative al procedimento.

6.4.2 - Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta della documentazione richiesta del precedente articolo 6.3 o che la stessa documentazione non contenga tutti gli elementi idonei ad espletare l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a comunicare l'interruzione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente.
2. Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro trenta giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
3. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per sua la conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.
5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento né per la formazione del silenzio assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

6.4.3 - Sospensione di termini del procedimento

1. L'Amministrazione può sospendere il procedimento amministrativo ogniquale volta sia necessario acquisire pareri esterni all'Amministrazione ovvero valutazioni tecniche, anche ulteriori ed integrative.
2. L'Amministrazione non può sospendere il procedimento per ragioni che non siano di effettiva rilevanza istruttoria ai fini della valutazione degli interessi pubblici coinvolti ed in ogni caso essa è tenuta a non aggravare l'attività istruttoria.
3. In particolari casi, il procedimento può essere sospeso su motivata richiesta dell'interessato, qualora ricorrano per lo stesso motivi ostativi per lo svolgimento dell'attività.
4. Nel corso del procedimento gli interessati possono far pervenire documentazione aggiuntiva integrativa o di rettifica di parti non sostanziali, oppure avanzare osservazioni e pareri, senza che questo comporti sospensione del procedimento.

6.4.4 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza⁴

1. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6.4.5 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio del procedimento volto alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 6.4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al precedente comma 2 entro il termine fissato di norma in 15 (quindici giorni) dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

6.4.6 - Termine di conclusione del procedimento

1. Fermo restando la comunicazione dell'avvio del procedimento e l'eventuale necessità di integrazione o regolarizzazione documentale di cui al precedente articolo 6.4.2, il responsabile del procedimento, entro

⁴ Cfr. art. 10bis L. 241/90 e succ. Mod. Ed integrazioni.

cinquanta giorni dal ricevimento della domanda o comunque dal concretizzarsi della sua formale procedibilità, cura l'istruttoria e provvede d'ufficio:

- a) all'effettuazione, anche a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, di cui al precedente articolo 6.2;
- b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione;
- c) alla verifica della compatibilità con il piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.
- d) Entro il medesimo termine di cui al comma precedente il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento definitivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
- e) Il provvedimento definitivo di rilascio o diniego dell'autorizzazione è rilasciata entro i successivi dieci giorni.
- f) Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta.

6.5 - Durata delle autorizzazioni

1. Fatti salvi i casi di revoca di cui al successivo art. 6.8, le autorizzazione per l'attività di vendita della stampa quotidiana e locale, hanno validità permanente e decadono in caso di cessazione dell'attività.

6.6 – Disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione di diritto

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art 2. comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001 è consentito ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla legge 13 aprile 1999. n. 108, di inoltrare apposita richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di diritto, entro i 60 gg. successivi alla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il piano di localizzazione dei punti di vendita.
2. Decorso il termine di cui sopra ogni eventuale ed ulteriore richiesta non potrà avere seguito, per decorrenza dei termini.

6.7 - Domande concorrenti per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi

1. In caso di domande concorrenti inerenti nuove aperture e trasferimenti di sede valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimenti di sede;
 - b) nuove aperture.

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si considerano concorrenti le domande *di analogo contenuto ritenute procedibili in ordine alla loro completezza documentale*, regolarmente pervenute entro il nono giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, comprendendo nel conteggio anche le giornate festivi, in relazione al termine stabilito per la comunicazione di avvio del procedimento, da farsi entro dieci giorni dalla data di presentazione al protocollo generale della domanda.
3. *In caso di domande concorrenti come sopra definite, la priorità sarà individuata da apposita commissione comunale, che valuterà le istanze pervenute secondo parametri concernenti l'idoneità della collocazione del nuovo punto vendita sotto il profilo della compatibilità con il contesto urbanistico ed insediativo, nonché in relazione al bacino d'utenza previsto.*
In particolare la valutazione riguarderà il livello di accessibilità urbana e territoriale del nuovo punto vendita, relativamente alla viabilità di connessione urbana e territoriale, alla dotazione di parcheggi pubblici e privati, alla centralità urbana ed alla complementarietà ad altre funzioni (residenziali, terziarie, produttive, commerciali).
4. *La Commissione di cui al punto precedente è costituita dal Responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e dal Comandante della Polizia Municipale.*

6.8 - Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita esclusivi e non esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti non esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa unicamente per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.
2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti non esclusivi è vietata qualora il titolare:
 - a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
 - b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga, concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - c) trasferisca la sola attività relativa al punto vendita non esclusivo.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

7.1 – Subingressi

2. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio, in applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/98, a cui rimanda l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 170/01, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell' esercizio a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico, fiscalmente registrati.
3. Nei punti di vendita non esclusivi, il soggetto titolare dell'attività può cedere la gestione a terzi, come ramo d'azienda.
4. La comunicazione di subingresso ha effetto immediato, senza dover attendere il decorso dei 30 giorni.
5. Il Servizio competente effettua le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti dichiarati nella comunicazione.
6. Il Comune rilascia una presa d'atto, sussistendo le condizioni ed i requisiti di cui al presente piano e di cui alle normative vigenti

7.2 - Trasferimenti per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi

1. Il trasferimento di sede dei punti di vendita **esclusivi e non esclusivi sono soggetti a previa comunicazione** al Comune.
2. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuove aperture, valgono le disposizioni di cui all'art. 6.7.
3. Le autorizzazioni relative ai punti vendita ubicati o da ubicarsi all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali, campeggi organizzati e villaggi turistici, non sono trasferibili ai di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto stesso.

7.3 - Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza di punti di vendita già autorizzati, sia esclusivi che non esclusivi, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione ma a semplice comunicazione al Comune.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita rispettivamente esclusivo soggetto alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, 2° capoverso e punto vendita non esclusivo,

assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2, comma 6 del D.lgs 170/2001, in conformità al piano di localizzazione.⁵

7.4 - Edicole su suolo pubblico

1. Ai fini dell'autorizzazione dell'insediamento di un punto vendita in area di proprietà pubblica, dovrà preliminarmente essere acquisita la concessione in uso dell'area stessa dall'Ente proprietario, il cui atto sarà allegato alla domanda di autorizzazione.

7.5 – Superficie di vendita

1. La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.

7.6 - Modalità di vendita

1. I punti vendita esclusivi assicurano nella vendita di quotidiani e periodici parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 170/01.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170/01:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

7.7 – Orari

1. Ai punti di vendita esclusivi, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo IV del D.Lgs 114/98 in materia di orari.
2. Ai punti di vendita non esclusivi, si applica la disciplina degli orari che regola l'attività prevalente.

7.8 - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni alla presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, per i casi di:
 - vendita senza autorizzazione relativa a: apertura e trasferimento degli esercizi;

⁵ Cfr. art. 9 Delibera Consiglio Regionale 354/2002

- vendita di prodotti non consentiti in esercizio non esclusivo;
- attività di vendita durante il periodo di sospensione;
- vendita con apparecchi automatici, senza autorizzazione;
- vendita per corrispondenza, senza autorizzazione;
- vendita a domicilio, senza autorizzazione;
- esposizione di merce senza prezzi chiari e leggibili;

La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente piano, è fatto rinvio alle leggi, alle norme ed alle direttive vigenti in materia, nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il presente piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione ed ha validità di cinque anni.